COSTRUZIONE DELL'AEROPORTO DI GENOVA-SESTRI

Art. 2 (Convenzione autonomo del porto di Genova)

I contributi assunti a proprio carico dagli stipulanti nella convenzione 12 febbraio 1938, n. 413 di repertorio, approvata e resa esecutiva dal decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1803, per la parte versata sono irripetibili, e per il saldo sono assorbiti e sostituiti dai contributi di cui in appresso.

Versione in vigore dal 23 maggio 1954, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri
Estremi	Legge 16 aprile 1954, n. 156
Partizione	Convenzione autonomo del porto di Genova
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costruzione-dell-aeroporto-di-genova-sestri/convenzione-autonomo-del-porto-di-genova-art-2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it